



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 30/17 DEL 16.6.2015

Oggetto: Contributo per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari. Art. 17, comma 2, L.R. 29.4.2003, n. 3. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5. Definizione criteri.

Il Presidente ricorda che la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" prevede all'art. 4, per le Organizzazioni di Volontariato, l'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le modalità ed i criteri per l'erogazione del contributo sono quelli stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 34/3 del 26.9.2003. In base a tale deliberazione l'amministrazione regionale, con apposito bando, eroga contributi a favore delle Organizzazioni di Volontariato, per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale del 29.4.2003, n. 3. Il contributo compete alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato ed in possesso dei requisiti specifici stabiliti nella sopra citata deliberazione.

Il Presidente informa, inoltre, che anche per il corrente anno la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, ha stanziato sul capitolo relativo al predetto fondo una somma pari a euro 150.000, da ripartire alle Organizzazioni di Volontariato che presentino una domanda di contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'avviso che il Servizio competente in materia di Volontariato pubblica annualmente.

Ciò premesso, il Presidente rappresenta che, a seguito del recepimento nell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 16/7 del 14 aprile 2015, la Regione deve adeguare i processi gestori al principio della competenza finanziaria (CFP). Tale principio impone che le obbligazioni giuridiche perfezionate debbano essere registrate al momento della nascita dell'obbligazione, ma con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza.



La nuova disciplina contabile comporta la necessità di anticipare la pubblicazione dell'avviso destinato alle associazioni al fine di poter completare l'istruttoria relativa alle domande che perverranno entro l'annualità di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente ritiene quindi necessario individuare alcuni criteri per consentire l'adeguamento delle attività di gestione del procedimento di concessione del contributo con i predetti principi di armonizzazione nel modo seguente:

- pubblicazione dell'avviso pubblico entro il mese di giugno e conseguente anticipazione del termine entro il quale le associazioni di volontariato devono presentare la domanda per la concessione del contributo;
- inoltre, al fine di razionalizzare le risorse finanziarie a disposizione e fermi restando i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 34/3 del 26.9.2003, fissazione di una cifra rimborsabile da un minimo di 50 ad un massimo di euro 8.000.

Tanto premesso, il Presidente propone alla Giunta regionale l'approvazione delle modifiche alla Delib.G.R. n. 34/3 del 26.9.2003, come sopra riportate.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare i criteri indicati in premessa che il Direttore del Servizio competente della Direzione generale della Presidenza avrà cura di seguire in ordine ai conseguenti atti.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru